6

Vita associativa

Luigi Puddu, Christian Rainero, Alessandro Migliavacca¹



Enti ecclesiastici ed Enti del Terzo Settore nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

1. Le diverse tipologie di enti

Sotto un profilo aziendalistico, le aziende possono classificarsi in tre categorie:

1) Primo settore: imprese;

2) Secondo settore: aziende pubbliche;

3) Terzo settore: Enti del Terzo Settore (non profit).

La distinzione fra queste tre tipologie di aziende non è in senso ordinativo poiché esse sono teoricamente osservabili tutte sullo stesso piano.

La classificazione aziendale di queste aziende dipende dalle diverse modalità con le quali esse acquisiscono le fonti di finanziamento e generano gli impieghi del capitale.

TIPOLOGIE DI AZIENDE FONTI E IMPIEGHI	III settore: Aziende del terzo settore	II settore: Aziende Pubbliche	I settore: Imprese
a) Fonti di accumulazione del capitale:			
1a) Capitale sociale/fondo di dotazione	SI' (*a)	NO	SI' (*c)
2a) Ricavi di mercato	NO	NO (*b)	SI'
3a) Tributi da potere impositivo	NO	SI' (*b)	NO
4a) Contributi da terzi senza corrispettivo	SI'	SI'	SI'
5a) Disinvestimenti patrimoniali	SI'	SI'	SI'
6a) Debiti	SI'	SI'	SI'

¹ Prof. Luigi Puddu, Professore Ordinario, Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino.

Prof. Christian Rainero, Professore Associato, Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino.

Dott. Alessandro Migliavacca, Assegnista di Ricerca, Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino.

b) Impieghi del capitale (durabilità):			
1b) Costi di gestione (2-3-4b) (Strategici)	SI'	SI'	SI'
2b) Investimenti patrimoniali	SI'	SI'	SI'
3b) Rimborso debiti	SI'	SI'	SI'
4b) Remunerazione, rimborso del capitale sociale/fondo di dotazione	NO	NO	SI'

- (*a) Fondo di dotazione da utilizzare per gli scopi dell'ente.
- (*b) Con le seguenti eccezioni per le aziende sanitarie: non vi sono tributi da potere impositivo, ma vi sono ricavi di mercato come i ticket sanitari e i proventi delle attività intramoenia ed extramoenia.
- (*c) Capitale sociale da mantenere integro attraverso l'accumulazione del reddito.

Finora, la disciplina giuridica era di tipo sistematico per le imprese (Codice Civile), per le aziende pubbliche (Testo Unico Enti Locali ed altre leggi specifiche), mentre, per il terzo settore, la legislazione presente era solo di tipo tributario (es. Onlus). Ora, questo deficit legislativo per il terzo settore è stato colmato con il D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 che, in modo specifico, ha introdotto il "Codice del Terzo settore".

Qui di seguito verrà esposto il commento derivante da una prima lettura del citato Codice facendo riferimento agli articoli del testo di legge con particolare riferimento agli Enti Ecclesiastici.

2. Mission degli Enti del Terzo Settore

La Mission degli Enti del Terzo Settore (art. 1) è quella di:

- perseguire il bene comune,
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona,
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Dalla Mission emergono i due principi cardine degli Enti del Terzo Settore, che sono propri anche degli Enti Ecclesiastici, in particolare:

- persona: riferimento al catechismo,
- bene comune: principio Dottrina Sociale della Chiesa.

3. Enti Ecclesiastici ed Enti del Terzo Settore (art. 4)

Gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli enti delle confessioni religiose sono riconosciuti come Enti del Terzo Settore (ETS) limitatamente alle attività di interesse generale svolte (es. Scuola).

Allo stesso modo sono Enti del Terzo Settore:

- le organizzazioni di volontariato,
- le associazioni di promozione sociale,
- gli enti filantropici,
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
- le reti associative,
- le società di mutuo soccorso,

Vita associativa

• ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizio di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Non sono, invece, Enti del Terzo Settore:

- le amministrazioni pubbliche,
- le formazioni e le associazioni politiche,
- i sindacati,
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
- le associazioni di datori di lavoro.
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

4. Le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo Settore

Si considerano di interesse generale (art. 5), le attività aventi ad oggetto²:

- a. *interventi e servizi sociali* ai sensi dell'articolo l, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- b. *prestazioni sanitarie riconducibili* ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;
- c. *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d. *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
- e. servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g. formazione universitaria e post-universitaria;
- h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale:
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale religioso;
- formazione extra-scolastica, finalità alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;

² In grassetto quelle che potrebbero interessare gli Enti Ecclesiastici.

- m. servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
- n. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- p. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983,
 n. 184;
- y. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5. Enti Ecclesiastici e costituzione di un patrimonio destinato

Gli Enti Ecclesiastici rientrano tra gli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale, come precedentemente indicato, a condizione che costituiscano un patrimonio destinato (art. 8) e che tengano separatamente scritture contabili e bilancio (economico, patrimoniale e sociale). Inoltre, sono richieste:


Vita associativa

- l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore (art. 45) istituito presso il Mistero del Lavoro e delle politiche sociali ed operativamente gestito, su base territoriale e con modalità informatica, da ciascuna regione, e
- l'adozione di un regolamento specifico per le attività di interesse generale, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, da depositare nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'adozione del regolamento è una soluzione già adottata dal Ministero delle Finanze in riferimento alle Onlus (Circolare 168/E/1998) e risponde alla impossibilità di intervenire sugli statuti degli Enti Ecclesiastici. In tal modo possono essere recepiti tutti i requisiti e i vincoli riguardanti l'attività senza toccare la struttura degli Enti stessi. Infatti, i vincoli formali e sostanziali che devono essere considerati sono solo quelli compatibili con le norme pattizie stipulate tra lo Stato e le diverse confessioni religiose. Con particolare riferimento agli Enti della Chiesa Cattolica, il documento della Commissione paritetica Italo-Vaticana esclude la possibilità di assoggettare gli Enti Ecclesiastici alle norme dettate dal Codice Civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private.

Con riferimento al patrimonio destinato, invece, esso va costituito mediante atto di conferimento dell'attuale attività. Con tale conferimento l'Ente Ecclesiastico continua ad esistere con un suo patrimonio libero (es. immobili di proprietà) e, contemporaneamente, ad esso si affiancherebbe il patrimonio destinato alle attività dell'Ente Ecclesiastico del Terzo Settore.

Patrimonio Complessivo



In tal modo si rappresentano due soggetti giuridici distinti, uno preesistente (Ente Ecclesiastico) e l'altro di nuova costituzione (Ente Ecclesiastico del Terzo Settore) che svolge le attività di missione (es. scuola, ospedale, casa di riposo, casa albergo, ecc...).

Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio destinato può essere assimilato al concetto civilistico di patrimonio destinato (art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile).

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ed in ogni caso superiori a euro 80.000 annui;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 20% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

6. Enti Ecclesiastici del Terzo Settore: opportunità e criticità

Con la costituzione di Enti Ecclesiastici del Terzo Settore si possono evidenziare opportunità e criticità.

OPPORTUNITÀ	CRITICITÀ
 Si entra in un regime giuridico codificato e generalizzato che potrebbe, in futuro, dare origine a leggi specifiche di vantaggio. Le attività di interesse generale (es. scuole) con corrispettivi che non superano i costi effettivi hanno natura non commerciale. Non concorrono alla formazione del reddito i contributi dalla pubblica amministrazione. Utilizzo di volontari (art. 17). Erogazioni liberali ricevute detraibili/deducibili dall'erogante. Finanziamento di progetti da parte di istituti di credito che emettono titoli di solidarietà destinando una quota a titolo di erogazione liberale. 	Rapporto con indicazioni Autorità Ecclesiastiche. Patrimonio destinato (vincoli sul suo utilizzo).